



Comune di  
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 14 del 11/03/2019

Addì, 11/03/2019

## ORDINANZA N° 14 del 11/03/2019

**Oggetto: Disposizioni per la compatibilità delle attività turistiche svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fratino**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – DEMANIO

**Visti** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima;

**Vista** la L. n. 59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, in particolare, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

**Vista** la legge regionale 04 novembre 2002 n. 33, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

**Visto** il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con delibera di C.C. del 14.02.2005 n. 8 e modificato con delibera di C.C. del 28.07.2017 n. 49;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 de 05.02.2019, recante indirizzi per il rinnovo della convenzione con l'Associazione "Peluches" per la tutela del Fratino (*Charadrius Alexandrinus*) in relazione alla stagione riproduttiva 2019;

**Dato atto** che, in virtù dell'art. 2 della predetta convenzione, l'Associazione è titolata a posare in spiaggia vari manufatti e perimetrazioni (strutture metalliche e recinzioni provvisorie) a tutela della nidificazione contro minacce naturali e antropiche;

**Considerato** che è interesse dell'Amministrazione Comunale garantire che le attività balneari siano sostenibili, cioè svolte senza pregiudizio per i valori ambientali della spiaggia, in parte interessata dalla presenza di Siti di

Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", anche al fine di garantire l'osservanza degli standard previsti dalla FEE per il conseguimento della Bandiera Blu;

**Preso atto** che, come segnalato dall'Associazione, sono frequenti gli episodi di disturbo da parte degli avventori della spiaggia verso i nidi protetti, anche mediante manomissione delle protezioni o semplice avvicinamento ai siti, tali da spaventare l'avifauna, pregiudicandone la cova o causandone l'allontanamento definitivo, con serio danno per le attività di tutela della specie protetta, sostenute dall'Amministrazione Comunale;

**Ritenuto** di intervenire con propria ordinanza al fine di scongiurare che le attività elioterapiche, turistico-ricreative e balneari in senso lato possano nuocere all'avifauna protetta;

**Riconosciuta** la propria competenza, ai sensi della determinazione R.G. n. 2572 del 28.12.2018;

### ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli avventori della spiaggia di avvicinarsi a meno di 15 metri dalle recinzioni indicanti la presenza di un manufatto a protezione dei nidi dei Fratini (*Charadrius Alexandrinus*). Parimenti, ne è vietata la manomissione o l'alterazione.
2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fotografi, amatoriali e professionisti.
3. Le misure di cui all'art. 1 non si applicano ai soggetti incaricati della realizzazione del progetto di tutela. È facoltà dei medesimi soggetti di consentire a terzi di avvicinarsi ai manufatti, purché da essi accompagnati, e comunque solo per finalità di studio e ricerca scientifica.
4. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione per l'anno corrente, a partire dalla sua entrata in vigore e fino al 31 luglio.
5. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.
6. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
7. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e in pari data sostituisce ed abroga le disposizioni di ogni altra precedente ordinanza che siano in contrasto con quelle contenute nella presente.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Davide Vallesi

